

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA****PRIMA SEZIONE CIVILE****PROCEDIMENTO n. 18/2016 R.G.E.****Verbale dell'udienza del 22/10/2024**

È presente l'avv. Morisani per delega dell'avv. Nardo per il creditore procedente la chiede disporsi la vendita del compendio pignorato tenuto conto della decadenza dell'aggiudicatario.

È presente l'avv. Costantino per delega dell'avv. Quattrocchi per il creditore intervenuto Cortese, la quale chiede disporsi la vendita del compendio pignorato.

È presente il custode giudiziario/professionista delegato dott. Maurizio Alfieri il quale si riporta alle relazioni depositate in atti.

Il giudice dell'esecuzione

Dispone che il delegato effettui un ulteriore esperimento di vendita con le stesse modalità ed allo stesso importo di cui alla precedente delega.

Prevedendo il versamento di una cauzione pari al 40%.

Rinvia a tal fine all'udienza del **25.03.2025**.

letto l'art. 127 ter c.p.c.;

considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

DISPONE

che l'udienza fissata sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine sino a **24.03.2025** per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi "*note scritte in sostituzione dell'udienza*";

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, il giudice provvede ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o sarà fissata udienza; se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;

- che ciascuna delle parti costituite può opporsi alla suddetta trattazione con modalità scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

- che in caso di opposizione alla trattazione scritta il giudice provvederà con decreto non impugnabile nei successivi cinque giorni fissando, se necessario, una nuova data di udienza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.

È verbale

Il giudice dell'esecuzione
Dott. Stefano Cantone